

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N

Definizione del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. DEFINIZIONE

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (di seguito denominato AESS), erogato dal Comune, rende operative le disposizioni di cui alla Legge 104/92 art.13 e art. 139 D.Lgs 112/98 e ss, (recepito con LR 9/2006 e ss.).

Il servizio consiste nell'organizzazione e nella gestione di un sistema di prestazioni professionali di natura educativa e specialistica, svolte all'interno delle scuole da operatori qualificati e rivolto agli alunni con handicap e/o in situazione di svantaggio, comunque certificati dai servizi sanitari o segnalati dai servizi sociali territoriali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il servizio AESS è erogato in favore di minori residenti, frequentanti le scuole statali e/o paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti nell'area metropolitana e per i quali sia certificata (da struttura pubblica sanitaria, socio-sanitaria o sociale) la presenza di Bisogno Educativo Speciale, rientrante nelle seguenti tipologie:

A) handicap ("alunni H", in possesso di certificazione ex art.3 commi 1 e 3 L. 104/92)

B) svantaggio (alunni "S" con svantaggio sociale ex art. 139 c.1 D.Lgs 112/98, in specifiche condizioni di disagio personale, socio-educativo, linguistico, culturale, adeguatamente descritte e **sostenute da certificazioni sanitarie, socio-sanitarie e/o sociali**. Nei casi eccezionali di assenza di certificazioni per i quali la Scuola ravvisi una possibile situazione di pregiudizio per l'alunno, il Dirigente scolastico potrà inviare segnalazione per richiedere l'attivazione del Servizio, allegando una dettagliata Relazione a sua firma. L'attivazione del servizio è subordinata alla valutazione dell'ufficio comunale.

L'area di intervento riferita ai Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, come definiti in circolare MIUR 27.12.2001), è competenza dell'Istituzione Scolastica che provvede, ai sensi delle disposizioni ministeriali, al loro trattamento, all'interno della programmazione scolastica locale.

Per l'erogazione del Servizio a favore di minori non residenti, ove ritenuto necessario, potranno stipularsi appositi accordi con i Comuni di residenza.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le modalità di accesso al servizio AESS sono differenziate tra **alunni con handicap certificato e alunni con svantaggio**, in ragione della differente tipologia di bisogno espresso e in ragione delle diverse modalità di valutazione del fabbisogno e della conseguente erogazione del servizio, all'interno della scuola.

Il Comune eroga il servizio avvalendosi dello strumento dell'esternalizzazione mediante contratti d'appalto con soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni richieste.

4. SERVIZIO AESS IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA EX L.104/92 :

Il servizio è gestito secondo la modalità del "servizio a domanda individuale" a titolo interamente gratuito. Il servizio è di norma erogato in rapporto individualizzato ed è quantificato sulla base delle proposte formulate dalla scuola all'interno del PEI, della scheda di rilevazione del bisogno sottoscritta dal Consiglio di Classe e dall'educatore su modulistica predisposta, sulla base di indicazioni sanitarie, obbligatoriamente condivise dalla famiglia.

Nei casi di prima iscrizione scolastica o di passaggio ai successivi ordini di scuola, in assenza del PEI, la scuola provvede all'invio della proposta di fabbisogno, come meglio specificato al successivo punto 4.1.2.

Le proposte orarie sono formulate e soppesate anche in considerazione dell'opportunità di limitare la presenza contemporanea di un numero eccessivo di operatori all'interno della stessa classe, ai fini del migliore svolgimento delle attività scolastiche quotidiane.

La sezione del PEI nella quale indicare la proposta oraria riferita all'operatore AESS, utilizzando la modulistica in uso o equivalente (ex DPR 24 Febbraio 1994), è individuata nel "quadro orario docente di sostegno". Il quadro orario è integrato con la presenza dell'educatore.

In assenza di insegnante di sostegno, la presenza dell'educatore dovrà essere indicata all'interno del quadro orario della classe, anche con nota a margine.

In ogni caso, la funzione dell'educatore è evidenziata all'interno della proposta educativo-didattica e dovrà essere formulata tra le ipotesi operative.

In particolare il PEI deve evidenziare, rispetto agli obiettivi posti e in coerenza con gli stessi, l'individuazione delle figure professionali da impegnare nella realizzazione del progetto stesso, per ciascun ambito di competenza, in modo da concretizzare la multidisciplinarietà dell'intervento a vantaggio del bambino.

Si può peraltro, all'interno della sezione "Obiettivi", indicarne di specifici afferenti alla presenza e al ruolo dell'educatore.

L'educatore scolastico partecipa alla redazione del PEI e declina le azioni di propria competenza in coerenza con gli obiettivi di breve, medio e lungo termine indicati nel PEI.

4.1 GESTIONE DELLA RICHIESTA

La domanda di servizio individuale è espressamente riferita agli alunni in possesso di certificazione ex art.3 commi 1 e 3 L. 104/92 ed è presentata dall'esercente la potestà genitoriale.

In tutti gli altri casi (assenza di certificazione ex L.104/92), si procede come indicato al successivo punto 5.

La domanda di servizio deve essere rinnovata per ogni anno scolastico. Il Servizio è reso esclusivamente nelle Scuole Statali e/o paritarie.

4.1.1. Ciclo dell'Istanza

La domanda di accesso al servizio, è presentata alla segreteria dell'istituto scolastico in cui l'alunno frequenta, o intende iscriversi nel caso di prime iscrizioni. La Scuola, dopo averla protocollata, la trasmette al Servizio Politiche Sociali del Comune, allegando la scheda di rilevazione del bisogno sottoscritta dal Consiglio di Classe e dall'educatore su modulistica predisposta riferito all'anno scolastico in corso, PEI e progetto personalizzato dell'educatore.

La domanda deve essere presentata su modulistica predisposta dal Comune, entro i termini previsti dal Comune (di norma entro il mese di aprile dell'anno scolastico in corso), al fine di rendere possibile la programmazione dell'intervento in tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico successivo (settembre).

Il Comune provvede a dare adeguata informazione pubblica di avvio del procedimento di accesso, mediante Avviso Pubblico recante tempi e modalità di presentazione dell'istanza, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, attraverso comunicazione alle scuole e alle famiglie che già usufruiscono del servizio, attraverso pubblicità istituzionale a mezzo stampa e qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere i potenziali fruitori e favorire la più capillare informazione.

La domanda presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. VERBALE della Commissione Medica che attesta lo stato di handicap - ex art. 3 legge 104/92;
2. DIAGNOSI FUNZIONALE redatta su modello predisposto, compilato in tutte le sue parti, resa da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Nelle Domande di Rinnovo, salvo i casi di cambio di ciclo scolastico e/o di revisione della L. 104/92, non sarà necessario allegare le certificazioni sopra citate, poiché già in possesso dell'Ufficio Competente.

4.1.2. Fase Istruttoria

Il Comune, entro la data di scadenza stabilita nell'avviso pubblico, riceve le domande da ciascuna Istituzione scolastica che, per ogni alunno, dovrà allegare: la proposta di fabbisogno sottoscritta dal Consiglio di Classe e dall'educatore, il PEI riferito all'anno scolastico in corso (se non già precedentemente trasmesso) e il progetto personalizzato dell'educatore, le protocolla ed effettua la prima verifica documentale. Con riferimento all'art. 7 L.241/90, non sarà inviata all'istante la comunicazione individuale di avvio del procedimento amministrativo, in quanto l'istruttoria si intende avviata automaticamente con l'arrivo della richiesta al protocollo del Comune.

In assenza della documentazione, la richiesta non potrà essere evasa. Agli istanti e alle scuole di riferimento potrà essere inviata apposita comunicazione relativa all'incompletezza della pratica, che si intende sospesa fino al suo completamento, entro i termini adeguatamente indicati dal Comune.

L'ufficio procederà all'istruttoria delle istanze prevedendo, dove opportuno, un approfondimento con la famiglia, con la scuola, con il servizio sanitario o sociale certificante.

4.1.3. Definizione delle ore di Servizio e Fase interlocutoria con le scuole

Il Comune verificata la documentazione allegata alle istanze, valuta le proposte della Scuola e formula l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno. Il Comune invia apposita richiesta di incontro al Dirigente Scolastico, finalizzata alla condivisione della proposta relativa al numero di ore di servizio da assegnare a ciascun alunno per il quale si è ricevuta richiesta da parte della stessa. In sede di incontro ciascuna scuola potrà presentare eventuali osservazioni in merito alle attribuzioni proposte. A seguito dell'incontro a ciascuna Istituzione Scolastica verrà inviato il quadro riepilogativo, contenente le attribuzioni orarie per ciascun alunno, che dovrà essere firmato dal Dirigente per condivisione e restituito al Servizio Comunale.

4.1.3.1. Definizione ore da destinare alla programmazione

Il Servizio prevede che a ciascun educatore siano riconosciute delle ore di programmazione nella misura pari al 5% forfettario del monte ore mensile ad esso assegnato.

Le ore di programmazione dovranno essere utilizzate per : riunioni di GLHO- GLI, partecipazione alla programmazione di classe, stesura del progetto individualizzato, relazioni di servizio (comprese relazioni richieste dal Servizio Sociale Professionale del Comune), incontri col coordinatore, compilazione del diario di bordo, riunioni di équipes...etc).

4.1.4.Fase interlocutoria con i destinatari del servizio

Formulata l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno, il Comune invia apposita comunicazione al richiedente, con consegna a mano o notifica o a mezzo raccomandata a r.

4.1.5. Chiusura del procedimento di accesso al servizio

In assenza di osservazioni pervenute entro i tempi indicati nella comunicazione di pre-informazione riferita all'avvio del servizio, il Comune darà conferma all'ipotesi di attribuzione delle ore e procederà a informare i richiedenti, le scuole e il soggetto appaltatore, per l'attivazione definitiva degli interventi. Trascorso il termine convenuto, in assenza di osservazioni, si intende che il servizio nei suoi aspetti quantitativi e prestazionali è condiviso dai richiedenti e dalla scuola.

5. SERVIZIO AESS IN FAVORE DI ALUNNI CON SVANTAGGIO

5.1 Gestione della Richiesta

Trattando di situazioni di svantaggio di varia natura, non ascrivibili alle sole categorie cliniche, e trattando di interventi educativi specialistici multidisciplinari che integrano, pur senza costituirne garanzia, le condizioni di fruizione del diritto all'istruzione e al benessere scolastico, il servizio è

gestito secondo la modalità della segnalazione e della richiesta da parte delle Scuole ed è reso a titolo interamente gratuito in favore dei destinatari finali.

L'erogazione del servizio in favore di alunni con svantaggio è valutata ed eventualmente disposta dal Servizio Politiche Sociali, sulla base di formali e motivate segnalazioni, rese su apposita modulistica, da parte della Scuola frequentata dal bambino interessato e/o del Servizio Sociale Comunale Territoriale, previa acquisizione del consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale. In assenza del consenso da parte della famiglia o dell'esercente la potestà genitoriale, non si potrà procedere all'erogazione del servizio, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il servizio è erogato nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno predisposto a tutela del minore.

La richiesta del servizio e la successiva erogazione, sono oggetto di valutazione e quantificazione da parte del servizio sociale comunale, in accordo con la scuola, in ogni caso previa acquisizione di consenso informato reso dalla famiglia.

Il servizio in favore di alunni con svantaggio può essere reso sia all'interno della scuola, previ necessari specifici accordi, sia in regime extrascolastico, nell'ambito di formali programmi di Istruzione Parentale. Può altresì essere reso sia in rapporto individualizzato sia in rapporti differenziati (piccolo gruppo), secondo le necessità educative manifestate dal minore e descritte in sede di segnalazione.

5.2. Modalità della segnalazione

La segnalazione da parte della scuola, per gli alunni con svantaggio, è accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificazioni sanitarie, socio-sanitarie e/o sociali a cura dei Servizi Sanitari e Sociale territoriali. Qualora, per casi eccezionali per i quali non sia presente una certificazione, la Scuola ravvisi una possibile situazione di pregiudizio per l'alunno, il Dirigente scolastico può inviare segnalazione per l'attivazione del Servizio, allegando una dettagliata Relazione a sua Firma. L'ufficio ricevuta la segnalazione, si riserva di decidere se attivare il Servizio solo dopo attenta valutazione;
- da apposita scheda di rilevazione del bisogno o relazione a firma del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico, che motiva la proposta e la declina in termini operativi. La scheda di rilevazione del bisogno o la relazione hanno validità per l'intero ciclo di istruzione, salvo importanti variazioni che né modifichino il contenuto, per le quali sarà responsabilità dell'istituzione scolastica fornire aggiornamento. Si specifica, salvo per la situazione di cui sopra, che la scheda di rilevazione del bisogno o la relazione devono esse presentate per ogni avvio di nuovo ciclo scolastico;
- PDP (Piano educativo individualizzato ex direttiva del 27 dicembre 2012), se già redatto al momento della richiesta;
- consenso informato dell'esercente la potestà genitoriale.

Le domande relative a minori con svantaggio, prive di adeguata documentazione sanitaria, socio-sanitaria o sociale e che non siano in carico al Servizio Politiche Sociali, saranno rigettate, con comunicazione scritta alla Scuola segnalante.

Le segnalazioni da parte della scuola sono inoltrate, per l'attivazione del servizio entro l'anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile dell'a.s. in corso.

Eventuali ulteriori segnalazioni in corso d'anno scolastico – ivi incluse le richieste di integrazione oraria e/o modificazione organizzativa - saranno valutate in ordine alle risorse disponibili e ammesse previo parere favorevole del servizio AESS e in ogni caso secondo quanto stabilito al successivo punto 6.

All'interno della relazione del CdC o del PDP, analogamente a quanto previsto dal PEI, dovranno essere formulati obiettivi generali, obiettivi di breve, medio e lungo termine; il quadro orario della classe, all'interno del quale dovrà essere inserita la proposta di servizio educativo, recante la specificazione degli interventi che dovrà porre in essere l'educatore scolastico.

Le proposte quantitative e qualitative saranno formulate e soppesate anche in considerazione dell'opportunità di limitare la presenza contemporanea di un numero eccessivo di operatori all'interno della stessa classe, ai fini del migliore svolgimento delle attività scolastiche quotidiane. Il numero complessivo di ore attribuite agli alunni S di una stessa classe non potrà superare il tempo/scuola, e l'assegnazione oraria per singolo alunno non supererà le n. 8 ore settimanali per tempo/scuola normale e n.10 settimanali per tempo/scuola prolungato o pieno, salvo deroghe per casi di estrema complessità, che saranno valutati dal Servizio Politiche Sociali del Comune.

Nei casi di alunni con gravi disturbi comportamentali, accompagnati da evidenze cliniche certificate o da problematiche sociali attestate dall'Ufficio Tutela Minori, si attiveranno tutte le sinergie necessarie tra scuola, servizi sociali e socio-sanitari e famiglia, al fine di concordare interventi specifici per favorire la frequenza scolastica del bambino.

Alla Scuola e/o al Servizio Sociale Professionale, compete inoltre la proposta di attivazione di servizi alternativi alla frequenza scolastica (istituto dell'istruzione parentale e piani personalizzati extrascolastici).

In relazione a tale percorso, è indispensabile il coinvolgimento della famiglia che deve dichiarare di avere la capacità tecnica di supportare il proprio figlio nel percorso di istruzione parentale.

5.3. Fase Istruttoria

Il Comune riceve le segnalazioni come indicate al punto 5.2. dalle Scuole, entro i termini e con le modalità indicati nell'Avviso Pubblico. Il Comune effettua la verifica documentale anche attraverso il Servizio Sociale Territoriale.

L'ufficio procede all'istruttoria delle Istanze prevedendo, dove opportuno, un approfondimento con la famiglia, con la scuola stessa o con altri servizi pertinenti, ivi inclusi i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali territoriali.

Vista la proposta della scuola, formulata nel PDP o nella relazione del CdC, il Comune formula l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno segnalato, secondo quanto specificato al punto 5.2.

5.4. Fase interlocutoria con i destinatari del servizio

Formulata l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno, il Comune invia apposita comunicazione alla scuola proponente che a sua volta, riferirà al genitore dell'alunno destinatario (o dell'esercente la potestà genitoriale), indicando i termini per le eventuali osservazioni.

5.6. Chiusura del procedimento di accesso al servizio

In assenza di osservazioni da parte della Scuola il Comune darà conferma all'ipotesi di attribuzione delle ore e la formulazione conclusiva si intenderà accettata e condivisa. Contestualmente il Comune darà informazione al soggetto appaltatore, per l'attivazione definitiva degli interventi

6. GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE (incluse le richieste di integrazione oraria)

Le eventuali domande pervenute oltre i termini indicati nell'Avviso Pubblico (ivi incluse le richieste di integrazione oraria), saranno trattate in seguito alla chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini.

Tali domande saranno considerate solo previa valutazione delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal loro arrivo al protocollo del Comune e rispettando le seguenti priorità:

1. alunni con certificazione L.104/92 art.3 c.3;
2. alunni con certificazione L.104/92 art.3 c.1;
3. alunni per i quali sia stata inoltrata richiesta di accertamento ex L.104/92;

4. alunni con problematiche di svantaggio accertate come patologie gravi sebbene non certificate ai sensi della L.104/92, comunque accompagnate da adeguati accertamenti diagnostici, clinici, sociali.

7. RICORSI

Avverso il presente è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Cagliari

Il Dirigente Servizio Politiche Sociali
Antonella Delle Donne

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, Capo VI, artt. 42 e 45;
- La LEGGE n.104/92 art.13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso (...) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990...; Comma 3): "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."
- Il D.Lgs n.112 del 31/03/98 art.139 comma 1): "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; .c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
- La LEGGE n.328 dell'8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14;
- La LR 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
- Il Piano Locale dei Servizi alla Persona (PLUS) Ambito Territoriale Città di Cagliari, nel quale è programmato il

S
e
r
v
i
z
i
o

o
g
g
e
t
t
o

d
e
l

p
r
e
s
e
n
t
e

a
c
c
o
r
d